

B review



TeamSystem Business review

| n. 12/2019

Supplemento a TeamSystem Review n. 276

In collaborazione con

 Euroconference

 TeamSystem®

Perché rendere cartaceo ciò che nasce digitale?

Da oggi c'è **TeamSystem Digital Sign**, la soluzione per firmare elettronicamente i documenti, in piena conformità con le norme eIDAS e in completa sicurezza (Banking Security Level).

Gestisce la **firma qualificata** per documenti come bilanci e contratti e la **firma avanzata** per le dichiarazioni. È prevista inoltre la **firma automatica** qualificata per sottoscrivere documenti come il LUL e la **firma grafometrica**.

TeamSystem Digital Sign è integrata con TeamSystem Studio per l'invio in sottoscrizione dei documenti elaborati dal gestionale di Studio.

Per maggiori informazioni:

www.teamsystem.com/digital-sign

Lavoro e previdenza

Convertito in Legge il Decreto Crisi	2
Agevolazione per assunzione di percettori di reddito di cittadinanza	7
Adempimenti del datore per aspettativa o distacco sindacale o aspettativa per cariche pubbliche elettive	11
Tfr: coefficiente di ottobre 2019	14

Economia e finanza

Equo canone di ottobre 2019	15
-----------------------------	----

Fisco e tributi

La valutazione delle partecipazioni con usufrutto	16
<i>Quick Fixes</i> – nuove regole per il <i>call-off stock</i>	20

Convertito in Legge il Decreto Crisi

È stata pubblicata sulla G.U. n. 257/2019 la L. 128/2019, di conversione del D.L. 101/2019, avente per oggetto disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, c.d. Decreto Crisi.

Introduzione

Nella tabella che segue si riepilogano le principali disposizioni introdotte dal Decreto, tenuto conto delle modifiche apportate in sede di conversione. Tra le principali novità, oltre all'introduzione di un'articolata disciplina dei c.d. *riders* e del lavoro su piattaforma, si segnala la modifica apportata all'articolo 2, D.Lgs. 81/2015: le collaborazioni coordinate e continuative possono essere qualificate come etero organizzate, ipotesi da cui deriva l'applicazione delle norme del lavoro subordinato, anche solo in caso di prevalenza dell'attività personale (la norma previgente richiedeva come presupposto l'esclusività dell'attività personale), senza più alcun riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, aspetti del rapporto che, nella versione previgente dell'articolo 2, determinavano la qualificazione come etero-organizzate.

Modifiche al D.Lgs. 81/2015	
Articolo 1	Sul D.Lgs. 81/2015, il c.d. Testo Unico dei contratti di lavoro, il Decreto Crisi, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione in Legge, interviene, da una parte, modificando la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative etero-organizzate e ampliando le tutele in materia di malattia, maternità, congedi parentali e degenza ospedaliera, dall'altra introduce una compiuta e articolata disciplina del lavoro tramite piattaforme digitali, condensata nel nuovo Capo V-bis, D.Lgs. 81/2015.
Lavoro etero-organizzato	
Comma 1, lettera a	Le collaborazioni coordinate e continuative possono essere qualificate come etero-organizzate, ipotesi da cui deriva l'applicazione delle norme del lavoro subordinato, anche solo in caso di prevalenza dell'attività personale (la norma previgente richiedeva come presupposto l'esclusività dell'attività personale), senza più alcun riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, aspetti del rapporto che, nella versione previgente dell'articolo 2, erano determinanti nella qualificazione come etero-organizzate. Mediante le modifiche operate, l'utilizzo delle collaborazioni coordinate e continuative appare assai complicato, in quanto sono venuti meno i requisiti che in via esclusivamente potevano determinare l'etero organizzazione (i tempi e il luogo), ora dimostrabile anche sulla base di altri aspetti dell'esecuzione della prestazione. Inoltre, viene previsto che le disposizioni sull'etero-organizzazione siano applicabili anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.
Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla Gestione separata	
Comma 1, lettera b	L'articolo 1, comma 1, lettera b), Decreto Crisi, dispone, mediante l'introduzione del nuovo articolo 2-bis, D.Lgs. 81/2015, l'ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla Gestione separata Inps. L'Istituto previdenziale ha emanato con estrema celerità le prime istruzioni operative, con circolare n. 141/2019.

	<p>In particolare, per i soggetti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (iscritti alla predetta gestione con aliquota contributiva piena), viene modificato il requisito contributivo per accedere all'indennità di malattia e all'indennità di degenza ospedaliera, nonché ai congedi di maternità e parentali, richiesto ai lavoratori, ora pari a 1 mensilità nei 12 mesi precedenti l'evento (precedentemente fissato in 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l'evento), mentre viene confermato quello reddituale.</p> <p>Infine, la misura vigente dell'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100%, andando così a modificare la misura dell'indennità giornaliera di malattia.</p>
Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali	
Comma 1, lettera c	Viene introdotta una compiuta e articolata disciplina del lavoro tramite piattaforme digitali, contenuta nel nuovo Capo <i>V-bis</i> , D.Lgs. 81/2015.
Articolo 47- <i>bis</i> , D.Lgs. 81/2015	<p>Scopo, oggetto e ambito di applicazione</p> <p>Il nuovo Capo <i>V-bis</i> stabilisce livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore (articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada), attraverso piattaforme anche digitali (c.d. <i>riders</i>).</p> <p>Si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.</p>
Articolo 47- <i>ter</i> , D.Lgs. 81/2015	<p>Forma contrattuale e informazioni</p> <p>I contratti individuali di lavoro dei <i>riders</i> devono essere provati per iscritto e i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza.</p> <p>In caso di violazione, si applica l'articolo 4, D.Lgs. 152/1997, e il lavoratore ha diritto a un'indennità risarcitoria di entità non superiore ai compensi percepiti nell'ultimo anno, determinata equitativamente con riguardo alla gravità e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti.</p> <p>Inoltre, è espressamente stabilito che tale violazione dovrà essere valutata come elemento di prova delle condizioni effettivamente applicate al rapporto di lavoro e delle connesse lesioni dei diritti previsti.</p>
Articolo 47- <i>quater</i> , D.Lgs. 81/2015	<p>Compenso</p> <p>I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente.</p> <p>In assenza di contrattazione collettiva, i <i>riders</i> non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.</p> <p>Inoltre, ai <i>riders</i> deve essere garantita un'indennità integrativa non inferiore al 10% per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli, determinata dai contratti collettivi, o in difetto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.</p>
Articolo 47- <i>quinquies</i> , D.Lgs. 81/2015	<p>Divieto di discriminazione</p> <p>Ai <i>riders</i> si applicano la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore previste per i lavoratori subordinati, ivi compreso l'accesso alla piattaforma.</p> <p>L'esclusione dalla piattaforma e le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione delle precedenti richieste di prestazione sono vietate.</p>

Lavoro e previdenza

Articolo 47- <i>sexies</i> , D.Lgs. 81/2015	Protezione dei dati personali I dati personali dei lavoratori che svolgono la loro attività attraverso le piattaforme digitali sono trattati in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al codice di cui al D.Lgs. 196/2003.
Articolo 47- <i>septies</i> , D.Lgs. 81/2015	Copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali I lavoratori che svolgono la loro attività attraverso le piattaforme digitali sono comunque soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Inail: il premio di assicurazione è determinato in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta e, come retribuzione imponibile, si assume la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività. Tutti gli adempimenti, ai fini dell'assicurazione Inail, devono essere effettuati dal committente che utilizza la piattaforma anche digitale, tenuto inoltre nei confronti dei riders, a propria cura e spese, al rispetto del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.
Articolo 47- <i>octies</i> , D.Lgs. 81/2015	Osservatorio Al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni del presente capo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio permanente. L'osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro, dall'Inps e dall'Inail, gli effetti delle disposizioni del Capo V-bis e può proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale.
Comma 2	L'articolo 47- <i>quater</i> , D.Lgs. 81/2015, introdotto dal comma 1, lettera c), si applica decorsi 12 mesi (3 novembre 2020) dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Crisi. L'articolo 47- <i>septies</i> , D.Lgs. 81/2015, introdotto dal comma 1, lettera c), si applica decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto.

Modifica al D.Lgs. 22/2015 – DIS-COLL

Articolo 2	Con effetto dalla data di entrata in vigore del Decreto Crisi (5 settembre 2019), mediante modifica dell'articolo 15, comma 2, lettera b), D.Lgs. 22/2015, si prevede che, ai fini del riconoscimento della DIS-COLL, i richiedenti debbano poter far valere almeno un mese (in precedenza erano 3) di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. Sono confermati gli ulteriori congiunti requisiti necessari: <ul style="list-style-type: none">- essere, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), D.Lgs. 181/2000, e successive modificazioni;- poter far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno a un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.
------------	---

Lavoro e previdenza

Modifica al D.L. 34/2019 – Isee

Articolo 7	Dal 1° gennaio 2020, la Dsu ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella Dsu sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente, ferma restando la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'Isee corrente da individuarsi entro 6 mesi con decreto ministeriale. Nei casi in cui la Dsu sia stata presentata a decorrere dal 1° settembre 2019 e prima del 3 novembre 2019, si applica la disciplina precedente.
------------	--

Modifica all'articolo 13, L. 68/1999 – Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

Articolo 8	Per la concessione di incentivi ai datori di lavoro che assumano lavoratori disabili con determinate caratteristiche, il Fondo è altresì alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale, da eseguirsi all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, secondo modalità che saranno definite con D.M..
------------	---

Modifica al D.Lgs. 150/2015

Comunicazioni obbligatorie

Articolo 3-bis	Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro sono comunicate per via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che le mette a disposizione di Anpal, Regioni, Inps, Inail e INL per le attività di rispettiva competenza.
----------------	--

Ricorso all'Anpal

Articolo 8-bis	Mediante la sostituzione del comma 12 all'articolo 21, D.Lgs. 150/2015, avverso il provvedimento dei Centri per l'impiego relativi alle sanzioni e ai recuperi relativi a NASpI e DIS-COLL, viene previsto un ricorso all'Anpal, che provvede a istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali. Avverso il provvedimento emesso dalla struttura organizzativa competente della Provincia autonoma di Bolzano è ammesso ricorso alla commissione provinciale di controllo sul collocamento di cui all'articolo 3, D.P.R. 280/1974, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 5, del decreto.
----------------	--

Esonero dal contributo addizionale per integrazione guadagni

Articolo 11, commi 1 e 3	<p>Le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà che prevedono nell'anno 2019 la riduzione concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a 15 mesi, sono esonerate dalla contribuzione addizionale previa autorizzazione del Ministero del lavoro, previo accordo governativo tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori in cui vengono definiti gli impegni aziendali relativi alla continuità produttiva e al mantenimento stabile dei livelli occupazionali. L'accordo è stipulato entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, decorsi i quali si intendono non più presenti i predetti impegni aziendali. Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>Qualora nel corso della procedura di stipula dell'accordo emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.</p>
--------------------------	--

Modifica al D.P.R. 1525/1963 – Esenzione contributo addizionale per contratti stagionali

Articolo 11, commi 2-bis e 3	Per contenere lo spopolamento delle aree di montagna, sostenendone l'economia e incrementando l'offerta di lavoro, all'elenco delle attività stagionali di cui al D.P.R. 1525/1963, per le quali è prevista l'esenzione dall'obbligo del versamento del contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è stata aggiunta la seguente: "attività del personale addetto agli impianti di trasporto a fune destinati ad attività sportive in località sciistiche e montane e alla gestione delle piste da sci". L'efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.
------------------------------	--

Riferimenti normativi

L. 128/2019; G.U. 2/11/2019, n. 257

Agevolazione per assunzione di percettori di reddito di cittadinanza

L 'Inps finalmente scioglie la riserva per l'applicazione dell'incentivo all'assunzione di percettori del reddito di cittadinanza, rendendo noto che sul sito internet www.inps.it, nella sezione "Portale delle Agevolazioni" (ex sezione DiResCo), è disponibile il modulo di richiesta dell'agevolazione, denominato "SRDC - Sgravio Reddito di Cittadinanza - articolo 8, D.L. 4/2019".

Introduzione

Il datore di lavoro interessato ad accedere all'incentivo dovrà inviare la domanda telematica per il riconoscimento dell'agevolazione, nonché la determinazione dell'importo e della durata.

L'Istituto, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali:

- verificherà preventivamente che il datore di lavoro abbia comunicato la disponibilità dei posti vacanti (*vacancy*) alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'Anpal;
- calolerà l'ammontare e la durata del beneficio spettante in base alle informazioni sul reddito di cittadinanza in suo possesso e in base all'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta;
- consulterà, qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento (UE) 1407/2013, il Registro nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia possibilità di riconoscere aiuti *de minimis*;
- fornirà un riscontro di accoglimento della domanda, contestualmente elaborando il relativo piano di fruizione qualora risulti che:
 - a) il datore di lavoro abbia comunicato la disponibilità dei posti vacanti (*vacancy*) alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'Anpal;
 - b) il lavoratore sia percettore del Rdc;
 - c) vi sia sufficiente capienza di aiuti *de minimis* in capo al datore di lavoro.

Con riferimento ai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola viene, altresì, precisato che nel calcolo dell'ammontare del beneficio spettante si terrà conto della quota di contribuzione dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore al netto degli esoneri per zone montane e svantaggiate e della quota (0,30 punti percentuali), destinata al finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo.

L'importo dell'incentivo riconosciuto dalle procedure telematiche costituirà l'ammontare massimo dell'agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive.

Lo sgravio sarà riconosciuto in base alla minor somma tra il beneficio mensile del RdC spettante al nucleo familiare, il tetto mensile di 780 euro e i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore calcolati con riferimento al rapporto di lavoro a tempo pieno. Pertanto, nelle ipotesi di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time sarà onere del datore di lavoro eventualmente riparametrare l'incentivo spettante in base ai contributi effettivamente dovuti e fruire dell'importo ridotto.

Con specifico riferimento agli aiuti *de minimis*, si fa presente che l'Inps provvederà al riconoscimento dell'incentivo, sia per il datore di lavoro che per l'Ente di formazione, solo dopo aver accertato che vi sia disponibilità, nel limite del regime *de minimis*, dell'intero importo massimo concedibile dell'agevolazione. Fino alla data della completa ultimazione delle attività di implementazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai fini del calcolo degli aiuti *de minimis*, farà fede la dichiarazione sostitutiva resa al riguardo dal datore di lavoro o dal suo intermediario.

Da ultimo, si ricorda che nella medesima istanza di autorizzazione sarà necessario indicare se l'assunzione del beneficiario del RdC riguardi un'attività lavorativa coerente con il percorso formativo seguito in base al patto di formazione. Tale circostanza, infatti, determina per il datore di lavoro

una fruizione del beneficio in misura ridotta, in quanto una quota dell'incentivo - pari all'importo mensile già riconosciuto al datore di lavoro sulla base delle regole che determinano la misura dello stesso e, comunque, non superiore alla metà del reddito di cittadinanza spettante - viene riconosciuta, sempre in forma di sgravio contributivo, anche all'Ente di formazione che ha qualificato o riqualficato il lavoratore assunto. Al riguardo, si precisa che l'Ente di formazione potrà verificare l'ammontare dello sgravio spettante mediante la consultazione di un'apposita *utility* messa a disposizione dall'Istituto.

Si evidenzia che i datori di lavoro che versano la contribuzione agricola potranno verificare l'attribuzione del codice di autorizzazione "CD" e "CP" - attribuiti, rispettivamente, per i beneficiari del RdC assunti per un'attività lavorativa coerente o meno all'eventuale percorso formativo seguito in base al patto di formazione - consultando le sezioni "Codici Autorizzazione" e "Lavoratori Agevolati" della posizione contributiva del Cassetto previdenziale aziende agricole.

È opportuno evidenziare che, anche a seguito dell'autorizzazione al godimento dell'agevolazione, l'Istituto, l'Anpal e l'INL effettueranno i controlli di loro pertinenza volti ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dello sgravio di cui si tratta.

La fruizione del beneficio per il datore di lavoro e per l'ente di formazione accreditato potrà avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (flusso UniEmens o DMAG) secondo le indicazioni di seguito riportate.

Al riguardo, si precisa che anche per l'Ente formatore il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato al rispetto delle condizioni previste ossia:

- adempimento degli obblighi contributivi;
- osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'incentivo in misura piena

I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell'incentivo, a partire dal flusso UniEmens di competenza novembre 2019, esporranno il beneficio spettante valorizzando all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "RDGP", avente il significato di "Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore "H00" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.

Per il recupero dell'incentivo relativo ai mesi di competenza da aprile 2019 a ottobre 2019, le aziende dovranno avvalersi della procedura di regolarizzazione.

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'agevolazione in misura ridotta per assunzione successiva all'intervento dell'Ente formatore

I datori di lavoro autorizzati, per esporre il beneficio spettante, a partire dal flusso UniEmens di competenza novembre 2019, dovranno valorizzare, all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "RDGP", avente il significato di "Incentivo reddito di cittadinanza articolo 8, D.L. 28 gennaio 2019 ridotto";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore "H00" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.

Per il recupero dell'incentivo relativo ai mesi di competenza da aprile 2019 a ottobre 2019, le azien-

de dovranno avvalersi della procedura di regolarizzazione.

L'Ente formatore recupererà la parte di incentivo spettante, messo a disposizione dall'Istituto, valorizzando all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione "L524", avente il significato di "conguaglio Incentivo reddito di cittadinanza ridotto Ente Formatore articolo 8, D.L. 28 gennaio 2019".

Datori di lavoro che versano i contributi agricoli

I datori di lavoro agricoli ammessi allo sgravio, che intendono fruire del beneficio a decorrere dalla denuncia di competenza relativa al IV trimestre 2019, dovranno esporre il beneficio attenendosi alle istruzioni fornite dall'Istituto con messaggio n. 4099/2019.

Le denunce contenenti l'agevolazione in esame saranno sottoposte nella fase di invio alla verifica dell'ammissione all'incentivo.

Nelle denunce contributive con riferimento al lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati retributivi, il datore di lavoro dovrà indicare i seguenti ulteriori campi:

- Tipo Retribuzione: "Y";
- CODAGIO: indicare il valore "CD" (per lavoratori assunti per un'attività lavorativa coerente al percorso formativo seguito) "CP" (per i lavoratori assunti per un'attività lavorativa non coerente al percorso formativo seguito);
- retribuzione: l'importo dell'agevolazione autorizzata relativa al mese corrente.

Il calcolo dell'importo dell'incentivo spettante all'azienda sarà effettuato a cura dell'Istituto a seguito dell'elaborazione dei dati trasmessi con le denunce.

In sede di tariffazione, dopo il calcolo del dovuto, previa applicazione della riduzione per zone montane e svantaggiate, sarà determinato l'importo dell'incentivo mensile spettante per il lavoratore agevolato sulla base delle retribuzioni dichiarate.

Qualora l'incentivo mensile, calcolato come sopra descritto, è inferiore al valore indicato per la retribuzione relativa al tipo retribuzione "Y", verrà riconosciuto lo sgravio calcolato dall'Istituto. Se l'incentivo mensile calcolato è superiore, verrà riconosciuto lo sgravio indicato nel tipo retribuzione "Y", fermo restando il limite massimo autorizzato.

Per il recupero dell'incentivo relativo ai mesi di competenza da aprile 2019 a ottobre 2019, le aziende dovranno rivolgersi alla Struttura territoriale di riferimento.

L'Ente formatore potrà recuperare la quota di incentivo spettante come da istruzioni sopra riportate.

Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens sezione <ListaPosPA>. Compilazione della dichiarazione contributiva

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'incentivo in misura piena

I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica, autorizzati alla fruizione dell'incentivo, a partire dal flusso UniEmens - ListaPosPA di novembre 2019 dovranno dichiarare nell'elemento <Contributo> della gestione pensionistica, la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno di riferimento del beneficio;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "R", avente il significato di "Incentivo reddito di cittadinanza articolo 8, D.L. 28 gennaio 2019";
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto del beneficio.

Nella denuncia del mese di novembre 2019 potrà essere effettuato anche il recupero relativo ai mesi da aprile 2019 a ottobre 2019 tramite la valorizzazione dei predetti elementi.

Si evidenzia che l'agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'agevolazione in misura ridotta per assunzione successiva all'intervento dell'Ente formatore

I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica, autorizzati alla fruizione dell'incentivo, a partire dal flusso UniEmens - ListaPosPA di ottobre 2019 dovranno dichiarare nell'elemento <Contributo> della gestione pensionistica, la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese. Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno di riferimento del beneficio;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "S", avente il significato di "Incentivo reddito di cittadinanza articolo 8, D.L. 28 gennaio 2019 ridotto";
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto del beneficio.

Nella denuncia del mese di novembre 2019 potrà essere effettuato anche il recupero relativo ai mesi da aprile 2019 a ottobre 2019 tramite la valorizzazione dei predetti elementi.

Si evidenzia che l'agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici. Per il recupero della quota di incentivo spettante all'Ente Formatore, si rinvia alle indicazioni già fornite, più sopra, per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens.

Riferimenti normativi

Inps, messaggio n. 4099/2019

Adempimenti del datore per aspettativa o distacco sindacale o aspettativa per cariche pubbliche elettive

Con il messaggio n. 3971/2019, l'Inps riassume gli adempimenti per il datore di lavoro nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti sospeso per aspettativa o distacco sindacale del lavoratore, o per aspettativa per cariche pubbliche elettive.

Introduzione

Il messaggio Inps n. 3971/2019, relativamente agli adempimenti per il datore di lavoro nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti sospeso per aspettativa o distacco sindacale del lavoratore, o per aspettativa per cariche pubbliche elettive, riepiloga le disposizioni già in uso e i nuovi adempimenti introdotti, riunendo in un unico documento tutti gli oneri di comunicazione e di certificazione in carico al datore di lavoro nelle varie fasi: all'atto delle concessione dell'aspettativa o del distacco, nel tempo del suo protrarsi, alla sua conclusione con rientro in azienda del lavoratore o alla cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività aziendale per altre cause. La revisione della materia ha, infatti, reso necessaria l'introduzione dell'onere di presentazione dell'UniEmens - pur in assenza di contribuzione - contenente l'indicazione degli elementi utili agli accrediti figurativi connessi alla funzione sindacale o pubblica/elettiva esercitata.

I dati dovranno essere forniti a decorrere dalla competenza gennaio 2020.

L'attestazione nel flusso UniEmens della condizione di aspettativa o distacco e il suo permanere, la valorizzazione della retribuzione c.d. "persa" utile all'accredito figurativo, nonché la rilevazione indiretta dello stato di attività dell'azienda desumibile dalla produzione del flusso:

- faciliteranno le istruttorie dei connessi accrediti figurativi e le verifiche di legittimità sul versamento della contribuzione aggiuntiva per i sindacalisti, ove richiesto dal sindacato;
- sostituiranno le attestazioni cartacee ora prodotte all'ente previdenziale per la gestione delle fattispecie sopra richiamate.

L'assenza di flussi UniEmens per i periodi indicati rende impossibile l'accredito figurativo a favore del lavoratore e illegittima l'eventuale contribuzione aggiuntiva versata dal sindacato.

Obbligo di trasmissione della denuncia UniEmens

Per i lavoratori collocati in aspettativa ex articolo 31, L. 300/1970, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla retribuzione della categoria e qualifica professionale possedute al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa da partiti politici o da organizzazioni sindacali, che non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, valgono le retribuzioni fissate dai Ccnl per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche. Detto valore, ascrivibile alla retribuzione virtuale, è nella sostanza identico al valore annuo che si ottiene moltiplicando la <RetribTeorica> per il <NumMensilita>. Ambedue gli importi rappresentano il dovuto contrattuale (Ccnl, integrativo, individuale) con esclusione di quanto connesso alla presenza. In entrambi i casi, il dovuto deve tener conto non solo dell'assetto retributivo esistente all'atto del collocamento in aspettativa, ma anche degli incrementi che dovessero determinarsi nel tempo a seguito di rinnovi contrattuali, reinquadramenti, scatti di categoria o simili (non solo gli aumenti fisiologici, ma anche eventuali nuove voci contrattualmente introdotte da rinnovi o da disposizioni normative sopravvenute).

Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi settimanali di contribuzione figurativa, l'accredito è pari alla retribuzione che al lavoratore sarebbe spettata nel caso di regolare svolgimento dell'attivi-

tà nel mese in cui si colloca l'evento. È precisato che ci si riferisce solo alla retribuzione c.d. "persa" nell'arco temporale - anche a durata oraria - in cui si colloca l'evento.

Il flusso UniEmens costituisce l'unico veicolo idoneo alla trasmissione delle informazioni utili e deve considerarsi inclusivo anche dei dati attinenti alla sospensione dell'attività lavorativa a causa di aspettativa per cariche pubbliche elettive o sindacali, distacco sindacale, al suo permanere, alla retribuzione virtuale in caso di aspettativa.

Dalla competenza gennaio 2020 la comunicazione con flusso UniEmens diventerà canale esclusivo, in sostituzione delle attestazioni cartacee, per comprovare l'esistenza e il protrarsi dell'aspettativa o del distacco e per attestare le retribuzioni da assumere a base per l'accredito figurativo in caso di aspettativa.

L'assenza di imponibile e di copertura assicurativa (nel caso di aspettativa), quindi, non si traduce in un esonero dalla presentazione della denuncia mensile per la mancata elaborazione della busta paga, in quanto il rapporto di lavoro è sospeso, ma l'obbligo di denuncia permane, pur se ridotto all'esistenza, alla causale della sospensione (aspettativa e distacco) e alla retribuzione virtuale (aspettativa). La sospensione, peraltro, è registrata sul LUL.

Aspettativa sindacale

Permane l'obbligo per il datore di lavoro di denunciare in UniEmens la sospensione del rapporto utilizzando il codice di cessazione "3S", con riferimento all'ultimo giorno dell'ultimo mese lavorato e alla ripresa dell'attività lavorativa quale codice di assunzione. È obbligatoria la presentazione delle denunce riferite anche ai mesi successivi all'inizio dell'aspettativa sindacale, con le seguenti caratteristiche:

- <TipoLavStat> = S000;
- indicazione della <RetribTeorica> e del <NumMensilita>;
- qualora vengano corrisposti importi retributivi (13°, 14°, arretrati), la denuncia dovrà riportare anche i dati retributivi e il <TipoLavStat> = S001 (si fa riferimento ad importi non riferibili alla ripresa dell'attività lavorativa, ma attinenti alla corresponsione attuale di voci di pertinenza del rapporto precedente alla sospensione, in analogia a quanto avviene con le retribuzioni corrisposte dopo la cessazione del rapporto di lavoro);
- i flussi durante il periodo dell'aspettativa non dovranno mai presentare settimane valorizzate.

Ove vi sia la ripresa dell'attività lavorativa si interrompe l'aspettativa, l'imponibile corrispondente alla prestazione lavorativa deve essere dichiarato con le modalità ordinarie e deve essere apposto nel flusso ordinario il codice di assunzione "3S", in riferimento alla data di rientro in servizio.

Distacco sindacale

È stato introdotto un nuovo codice di cessazione "3D", con riferimento all'ultimo giorno dell'ultimo mese lavorato, da utilizzarsi anche alla ripresa dell'attività lavorativa quale codice di assunzione. In caso di distacco il datore di lavoro effettua i normali adempimenti come se il lavoratore fosse in servizio (flussi con indicazione di imponibile, copertura settimanale, etc). La condizione di distacco deve essere attestata da uno specifico <TipoLavStat> = D000, da dichiararsi anche in caso di distacco che inizi o cessi nel corso del mese. In quest'ultimo caso dovrà essere valorizzato, in aggiunta, l'elemento di nuova istituzione <QuotaImpDistacco> di <DatiParticolari>, che contiene la parte dell'imponibile del mese relativa al distacco, senza valenza contributiva, che è un di cui dell'Imponibile della denuncia. Nel caso in cui il distacco coincida con il mese intero tale elemento non sarà compilato perché tutto l'imponibile della denuncia è riferibile al distacco. Deve essere sempre presente il codice di cessazione "3D" nel flusso che attesta la sospensione dell'attività lavorativa e in quello che attesta la ripresa dell'attività lavorativa, sia nel caso in cui la cessazione, il distacco e la ripresa riguardino mesi interi, sia in quello in cui il distacco inizi o cessi nell'arco del mese.

Aspettativa per cariche pubbliche elettive

Il datore di lavoro denuncia la sospensione del rapporto con il codice di cessazione "3E", con riferi-

mento all'ultimo giorno dell'ultimo mese lavorato e alla ripresa dell'attività lavorativa quale codice di assunzione. È obbligatoria la presentazione delle denunce riferite anche ai mesi successivi all'inizio del distacco. Tali flussi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- <TipoLavStat> = E000;
- indicazione della <RetribTeorica> e del <NumMensilita>;
- qualora vengano corrisposti importi retributivi (13^a, 14^a, arretrati), la denuncia dovrà riportare anche i dati retributivi e il <TipoLavStat> = E001 (ci si riferisce a importi non riferibili alla ripresa dell'attività lavorativa, ma attinenti alla corresponsione attuale di voci di pertinenza del rapporto precedente alla sospensione, in analogia a quanto avviene con le retribuzioni corrisposte dopo la cessazione del rapporto di lavoro);
- i flussi durante il periodo dell'aspettativa non dovranno mai presentare settimane valorizzate.

In caso di ripresa dell'attività lavorativa l'imponibile corrispondente alla prestazione lavorativa deve essere dichiarato con le modalità ordinarie e deve essere apposto nel flusso ordinario il codice di assunzione "3E" in riferimento alla data di riammissione.

Riferimenti normativi

Inps, messaggio n. 3971/2019

Tfr: coefficiente di ottobre 2019

S econdo quanto comunicato dall'Istat, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a ottobre 2019 è risultato pari a 102,4: a ottobre 2019 la percentuale utile per la rivalutazione del TFR maturato al 31 dicembre 2018 è risultata pari a 1,470372

Decorrenza	Periodo	Indice ISTAT	Aumento rispetto al 2018	Tasso mensile	75% Differenza 2018	Rivalutazione
Gennaio 2019	15 gennaio – 14 febbraio	102,2	0,097943	0,125	0,073457	0,198457
Febbraio 2019	15 febbraio – 14 marzo	102,3	0,195886	0,250	0,146915	0,396915
Marzo 2019	15 marzo – 14 aprile	102,5	0,391773	0,375	0,293830	0,668830
Aprile	15 aprile – 14 maggio	102,6	0,489716	0,500000	0,367287	0,867287
Maggio	15 maggio – 14 giugno	102,7	0,587659	0,625	0,4407447	1,065744
Giugno	15 giugno – 14 luglio	102,7	0,587659	0,750	0,440744	1,190744
Luglio	15 luglio – 14 agosto	102,7	0,587659	0,875	0,440744	1,315744
Agosto	15 agosto – 14 settembre	103,2	1,077375	1,000	0,808031	1,808031
Settembre 2019	15 settembre – 14 ottobre	102,5	0,391773	1,125	0,293830	1,418830
Ottobre 2019	15 ottobre – 14 novembre	102,4	0,293830	1,250	0,220372	1,470372

Equo canone di ottobre 2019

L' inflazione del mese di ottobre 2019 è stata pari a 0,0%. Ai fini dell'equo canone, pertanto, a variazione ridotta al 75% è pari a 0% (zero).

Sul sito Internet dell'ISTAT è stato pubblicato che:

- la variazione percentuale dell'indice del mese di ottobre 2019 rispetto a ottobre 2018 è risultata pari a + 0% (zero). Variazione utile per le abitazioni e per i locali diversi dalle abitazioni con contratti ai sensi della Legge n.118/85: il 75% risulta pari a 0% (zero);
 - la variazione percentuale dell'indice del mese di ottobre 2019 rispetto a ottobre 2017 risulta pari a più 1,5% (unovirgolacinque). Il 75% risulta pari a 1,125% (unovirgolacentocinque).
- Le variazioni percentuali annuali e biennali sono state prelevate dal sito Internet dell'ISTAT.

La valutazione delle partecipazioni con usufrutto

La valutazione delle partecipazioni in presenza di usufrutto pone all'esperto un insieme di questioni di metodo che devono essere risolte avendo riguardo in primo luogo alla struttura contrattuale dell'usufrutto per comprendere come dovrà essere declinato il modello valutativo nei termini dei corretti aggiustamenti rispetto alla valutazione di una partecipazione in pienezza di diritti.

Nell'articolo che segue, dopo avere ripercorso i passaggi di una valutazione ordinaria e la disciplina dell'usufrutto nel caso della partecipazione, verranno esaminati i differenti passaggi e fasi valutative che l'esperto dovrà compiere.

Dal valore del capitale economico al valore della partecipazione

La valutazione delle partecipazioni costituisce un momento successivo rispetto alla stima del valore del capitale economico di una società. Da tempo la letteratura e la prassi, come da ultimo mostrano i Principi italiani di valutazione emanati dall'Oiv, sostiene che le 2 valutazioni non si equivalgono. Infatti, la stima del valore del capitale economico guarda alla società nel suo complesso e attraverso i metodi generalmente accettati e riconosciuti tiene conto della redditività corrente della società, delle aspettative di crescita futura di tale redditività, dei profili di rischio esaminati nelle prospettive dei metodi fondati sui flussi attesi di risultato, delle valutazioni comparative di mercato e quelli fondati sull'informativa patrimoniale (tra i quali sarà da includere il metodo misto nei casi in cui il rendimento del capitale investito è maggiore del relativo costo).

Una volta stimato il valore del capitale economico ovvero dell'intero capitale sociale si tratta di passare al valore della partecipazione non totalitaria. In tal senso la domanda da porsi è se il valore dell'intero capitale sia attribuibile alle singole azioni o quote in modo proporzionale ovvero applicando premi o sconti.

La dottrina e la prassi si sono lungamente interrogate su questi punti con posizioni anche molto differenziate che, in accordo con le evoluzioni più recenti, si stanno orientando a una valutazione più analitica dei benefici addizionali che possono essere applicati a una partecipazione di controllo, ovvero delle riduzioni di valore da applicare alle partecipazioni di maggioranza.

Tale maggiore puntualità nella stima di benefici e costi si è resa necessaria a seguito dell'abuso che nella pratica valutativa si tendeva a fare di premi di maggioranza e sconti di minoranza che di fatto venivano applicati a tutte le partecipazioni anche dove il controllo non comportava particolari benefici e dove la partecipazione di minoranza non si traduceva in significativi svantaggi per il socio. Un significato particolare ha invece lo sconto di illiquidità che non trova giustificazione in particolari svantaggi per i soci fino a che verrà mantenuta la partecipazione, ma che trae origine dalla minore appetibilità che ha sul mercato una quota di minoranza rispetto a quelle totalitarie o di controllo che consentono di sfruttare anche benefici privati in capo ai soci detentori di partecipazioni di controllo. Lo sconto per illiquidità viene solitamente stimato sulla base di un campione di operazioni similari, spesso da interpretare come *underpricing* in sede di quotazione¹, e assunto rispetto al valore medio o mediano del campione. Sulla base di molte ricerche si ritiene che il premio sia da collocare intorno al 30%.

La valutazione delle partecipazioni sulle quali grava l'usufrutto è da collocare all'interno di questo ambito, dovendosi accertare il valore degli svantaggi in capo al socio e gli eventuali ulteriori sconti per illiquidità a fronte del più limitato interesse che i potenziali acquirenti possono avere per una partecipazione gravata da usufrutto.

Nel prosieguo del lavoro verranno dapprima brevemente richiamati gli aspetti specifici della disci-

¹ L'*underpricing* consiste nella differenza tra il prezzo di quotazione di una azione e il primo prezzo negoziato sul mercato dopo la quotazione. Tale differenza viene interpretata come lo sconto che il mercato applica a fronte della carenza di negoziabilità dell'azione.

plina dell'usufrutto su partecipazioni e successivamente ripercorsi i passaggi necessari per pervenire al valore della partecipazione.

I diritti dell'usufruttuario sulle azioni e sulle quote

L'articolo 2352, cod. civ., rubricato "Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni" prevede al comma 1 che: "Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario..."

E poi ancora al comma 6: "I diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario."

L'articolo in esame integra la disciplina prevedendo che il diritto di opzione in caso di aumento spetti al socio, così come l'attribuzione delle quote sottoscritte, sulle quali peraltro si estenderà l'usufrutto.

Leggendo l'articolo 2352, cod. civ. insieme alla disciplina generale dell'usufrutto ne derivano considerazioni aggiuntive che saranno necessarie per lo sviluppo del presente lavoro: "La durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario. L'usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trent'anni (articolo 979, cod. civ.)

L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica. Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in questo capo (articolo 981, cod. civ.)".

Ne deriva pertanto che il diritto a godere dei dividendi "ordinari" a fronte della distribuzione del reddito dell'esercizio e dei dividendi "straordinari" a seguito della distribuzione di riserve di utili spetta all'usufruttuario².

Tema controverso in dottrina riguarda la restituzione dei versamenti effettuati dai soci. Le posizioni maggioritarie ritengono che i versamenti in conto capitale effettuati dal socio che ha successivamente ceduto il diritto di usufrutto debbano essere restituiti all'usufruttuario in quanto costituiscono riserve di capitale vere e proprie.

Al contrario il finanziamento soci correttamente qualificabile come debito, anche ai sensi di quanto previsto dall'Oic 19, ovvero ne sia previsto un obbligo di restituzione costituisce un differente presupposto soggettivo per cui il finanziamento dovrà essere rimborsato a chi lo ha erogato e quindi al socio nudo proprietario e non all'usufruttuario.

Il processo valutativo

L'articolo 980, cod. civ. prevede che il diritto di usufrutto possa essere ceduto e quindi circolare liberamente sul mercato, come è possibile che sia oggetto di cessione la partecipazione sulla quale insiste sull'usufrutto.

Si tratta ora di comprendere quali siano le fasi del processo valutativo in questo secondo caso.

Fase 1. Accertamento della configurazione di valore alla quale si deve pervenire

I Piv prevedono sul punto che l'esperto debba preliminarmente allo svolgimento dell'attività valutativa definire a quale tra le differenti configurazioni di valore debba pervenire. Rilevano sul punto 2 differenti configurazioni di valore:

- la configurazione di mercato che è da intendere come la stima di un prezzo probabile della quota all'esito di una negoziazione tra normali operatori di mercato. La configurazione di mercato presuppone che il valore debba tenere conto di eventuali premi/sconti derivanti dalle condizioni correnti del mercato e del miglior uso possibile della società e, quindi, di eventuali miglioramenti di efficienza che potrebbero essere attuati da un generico operatore di mercato;
- la configurazione di tipo intrinseco che fa riferimento alle attuali condizioni di utilizzo della società e quindi senza tenere conto di alcun recupero di efficienza e anche escludendo il riferimen-

² Si tenga conto che una posizione contraria è stata espressa dalle massime del Comitato Triveneto dei Notai H.I.27 e I.I.32.

to alle condizioni correnti di mercato.

Fase 2. Stima del valore del capitale economico della società

Questa fase deve essere svolta in coerenza con la configurazione di valore prescelta, utilizzando opportunamente i diversi metodi ricordati in precedenza ma anche rispettando, se si tratta di una valutazione piena, le fasi del processo ricordate dai Piv di cui alla sezione I.4.

Fase 3. Stima del valore della partecipazione in assenza di usufrutto

Nel caso di partecipazione totalitarie questa fase non è ovviamente necessaria, ma nel caso di partecipazioni di maggioranza o di minoranza dovranno essere applicati i correttivi per tenere conto dei benefici e svantaggi ricordati sopra.

Fase 4. Stima del valore della partecipazione in presenza dell'usufrutto

Nell'ultima fase si dovrà procedere al passaggio dal valore della partecipazione tout court a quello in presenza di usufrutto. L'esperto dovrà quantificare il valore dell'usufrutto e sottrarlo al valore tout court della partecipazione, tenendo conto delle peculiarità contrattuali.

La stima del valore della partecipazione nelle diverse fattispecie contrattuali

L'usufrutto è uno strumento che si può prestare a differenti esigenze contrattuali e quindi essere declinato in forme differenti.

Una prima differenza è da riscontrare nel soggetto titolare del diritto che può essere, come previsto dalla norma citata, sia una persona fisica sia una persona giuridica. Nel primo caso, la durata del diritto non può eccedere la vita dell'usufruttuario mentre nel secondo il limite massimo viene fissato in trenta anni per norma imperativa non derogabile dalle parti.

In termini generali, la fase 4 della valutazione, come definita nel precedente paragrafo, prevede che si quantifichi il valore dell'usufrutto nelle due fattispecie descritte nei termini del valore attuale degli utili che verranno percepiti dall'usufruttuario per la durata residua del diritto alla data di riferimento della valutazione.

Nel caso di usufrutto vitalizio dovranno essere considerati:

- i flussi di cassa attribuibili all'usufruttuario come risultanti dai piani e delle previsioni della società;
- la speranza di vita dell'usufruttuario da misurarsi in numero di anni e da calcolarsi sulla base delle valutazioni attuariali disponibili.

I flussi dovranno essere attualizzati a un tasso espressivo del solo rischio in capo al socio ricorrendo quindi a un approccio di tipo *equity side*.

Nel caso di usufrutto a durata limitata in capo a una persona fisica, l'orizzonte rilevante ai fini della ricostruzione dei flussi è pari alla minore tra la durata residua del diritto e la speranza di vita dell'usufruttuario.

Nel caso infine di usufrutto a durata limitata in capo a una società o ad altra persona giuridica, la valutazione diviene più semplice perché l'orizzonte rilevante viene a coincidere con la durata residua dell'usufrutto.

A titolo esemplificativo, si consideri la valutazione della partecipazione totalitaria in una società che presenta la seguente struttura dei flussi prevista analitica per i primi 10 anni:

Flussi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15	25	35	50	54	56	57	59	60	61

Ipotizzando un tasso di attualizzazione dell'8% e un flusso normalizzato per la stima del valore finale pari a quella dell'anno 10 si ottiene un valore della partecipazione pari a 648 di cui per 295 attribuibile ai flussi espliciti e per la parte restante al valore finale, calcolato attualizzato in perpetuo il flusso normalizzato al tasso dell'8% senza ipotesi di crescita.

L'usufruttuario è una persona fisica, uomo e italiano di 65 anni appena compiuti. Poiché la speranza di vita media per gli uomini in Italia è di 80 anni ne deriva che la durata residua ipotizzabile del diritto è di 15 anni. Il valore del diritto può quindi essere calcolato attualizzando i flussi dei primi 15 anni al tasso dell'8% ottenendo un valore pari a 408 da che ne deriva che il valore della partecipazione risulta pari a 240.

A mero titolo di verifica, possono essere utilizzati i coefficienti pubblicati annualmente dal Mef ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro sulla cessione dell'usufrutto sugli immobili che, per quanto tale imposta non si applichi alla cessione di partecipazione, possono costituire un riscontro empirico. L'esperto dovrà però tenere conto delle evidenti limitazioni che riguardano l'applicazione alle partecipazioni di indicazioni relative agli immobili che possono essere riassunte nelle seguenti:

- per quanto attiene agli usufrutti vitalizi, l'applicazione di un coefficiente presuntivo del valore non tiene conto della distribuzione temporale dei flussi e, quindi, tenderà a discostarsi dalla valutazione analitica quanto più i flussi presentano discontinuità e volatilità che ovviamente non si riscontrano nelle valutazioni immobiliari;
- nel caso degli usufrutti a durata definita, rileva nei coefficienti anche il tasso di interesse che coincide con quello legale, mentre nella valutazione dei flussi attesi dalla partecipazione dovrà essere considerato il tasso espressivo dei rischi impliciti nei flussi.

La disciplina giuridica, richiamata nel precedente paragrafo, separa il trattamento riservato ai diritti amministrativi, che possano anche rimanere al socio e i diritti patrimoniali che vengono trasferiti all'usufruttuario.

Le due differenti fattispecie di trattamento dei diritti amministrativi richiedono alcune attenzioni al valutatore.

Nel caso di permanenza dei diritti amministrativi e in particolare del diritto di voto al socio nudo proprietario e, quindi, in deroga al dettato dell'articolo 2352, cod. civ., la valutazione della partecipazione con usufrutto non ha ulteriori elementi differenziali rispetto a quella piena; al contrario nell'ipotesi di trasferimento anche dei diritti amministrativi all'usufruttuario il valore della partecipazione totalitaria con usufrutto dovrà essere assimilata a una partecipazione di minoranza poiché il socio nudo proprietario deve subire le decisioni dell'usufruttuario che può godere di eventuali benefici privati legati al controllo.

Rimane infine da considerare l'applicazione di uno sconto per la minore liquidità di una partecipazione sulla quale grava l'usufrutto. Anche in questo caso si ha una assimilazione alla partecipazione di minoranza anche in ipotesi che essa sia totalitaria o di controllo. L'entità dello sconto sarà commisurata alla durata residua del diritto oltretutto alle altre fattispecie contrattuali già esaminate. Ove possibile lo sconto dovrebbe essere rilevato sulla base di un campione omogeneo di recenti operazioni analoghe; in assenza può essere utilizzato l'importo medio dello sconto per illiquidità compreso tra il 30 e il 40%, come risulta dalle evidenze empiriche, procedendo successivamente agli aggiustamenti dei quali si è detto.

Riferimenti normativi

articolo 2352, cod. civ.

Quick Fixes – nuove regole per il call-off stock

Con la Direttiva UE 2018/1910 sono state introdotte nell'ordinamento europeo nuove regole in relazione al regime Iva applicabile alle operazioni inquadrabili nello schema negoziale del call-off stock. In base alle nuove previsioni, in vigore dal 2020, gli operatori economici non saranno più obbligati a identificarsi nei Paesi UE presso i quali spediscono/trasportano beni sulla base di un accordo negoziale rientrante nello schema del call-off stock.

Le disposizioni introduttive del nuovo regime sono state illustrate nel documento denominato *Explanatory Notes on the "2020 Quick Fixes"* pubblicato dal Gruppo sul futuro dell'Iva.

Il piano d'azione sull'Iva

Sin dall'abolizione delle frontiere tra i Paesi membri, il progetto iniziale ideato dalle istituzioni dell'Unione Europea, per la realizzazione di un sistema dell'Iva definitivo, era quello di introdurre un sistema di tassazione dei beni tale per cui gli stessi venissero assoggettati all'Iva nel Paese di origine.

La diversità tra le legislazioni interne dell'epoca, tuttavia, non consentiva – e non consente a tutt'oggi – di applicare nell'immediato un simile sistema di gestione dell'Iva tra Stati membri. Tale difficoltà nell'applicazione del progetto originario ha condotto all'introduzione del regime c.d. "transitorio", in attesa della implementazione delle modifiche necessarie per la realizzazione del sistema definitivo.

Il sistema attuale di applicazione dell'Iva, invero, è tuttora basato sul regime c.d. "transitorio", introdotto dalla Direttiva 91/680/CE del Consiglio dell'Unione Europea. In base a tale regime le cessioni di beni con spedizione/trasporto da uno Stato membro UE a un altro, ai fini dell'applicazione dell'Iva, vengono suddivise in 2 diverse operazioni: una cessione esente (leggasi "non imponibile", secondo la terminologia utilizzata dal Legislatore italiano), nello Stato membro UE di provenienza dei beni e un acquisto soggetto a imposta, nello Stato membro di destinazione degli stessi.

Con la pubblicazione dell'Action Plan on VAT¹, la Commissione dell'Unione Europea ha rappresentato l'esigenza di addivenire a uno spazio unico europeo dell'Iva, superando l'attuale sistema transitorio di applicazione dell'imposta, attraverso l'introduzione di un sistema definitivo per le cessioni intraunionali di beni, basato tuttavia sul principio della imposizione nello Stato membro di destinazione.

Come si legge nell'Action Plan on VAT, dopo molti anni di tentativi senza esito, la Commissione ha abbandonato il proposito di attuare un sistema definitivo dell'Iva, come inizialmente progettato, costruito sulla base del principio dell'imposizione nello Stato membro di origine. Di concerto con il Parlamento europeo e il Consiglio UE è stato, infatti, deciso che il sistema definitivo dell'Iva dovrà basarsi sul diverso principio dell'imposizione nello Stato membro di destinazione dei beni.

Nel quadro dei vari progetti di riforma finalizzati alla realizzazione del sistema definitivo di applicazione dell'Iva, il Consiglio UE, con le conclusioni dell'8 novembre 2016², ha osservato come, nell'attesa della conclusione dei lavori della Commissione per l'approvazione del sistema definitivo, sia opportuno introdurre alcune modifiche all'attuale sistema. A tal fine, il Consiglio ha suggerito di intervenire mediante l'approvazione a breve termine di 4 modifiche, le c.d. "quick fixes", con l'obiettivo di armonizzare l'applicazione dell'imposta, in relazione agli scambi di beni

¹ Cfr. Doc. COM (2016) 148 Final, del 7 aprile 2016.

² Cfr. Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea, n. 14257/16, FISC 190 ECOFIN 1023, "miglioramenti alle attuali norme Iva dell'UE per le operazioni transfrontaliere".

tra Paesi membri.

In particolare, con il documento sopra citato, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte legislative volte a modificare le attuali norme europee in relazione:

- al numero di identificazione Iva. In particolare, la proposta del Consiglio aveva come obiettivo quello di introdurre alcune disposizioni normative in base alle quali il numero di identificazione Iva del cessionario dei beni diventasse una condizione sostanziale necessaria, al fine del riconoscimento del regime di non imponibilità (rectius: esenzione) in relazione alle cessioni di beni intraunionali;
- alle operazioni a catena. Per operazioni a catena si intendono quelle operazioni, incluse le operazioni c.d. triangolari, nelle quali a fronte di più cessioni in successione tra più soggetti passivi partecipanti alla catena distributiva, vi è un unico trasporto dei beni a partire dallo Stato membro di invio a quello di destino. Le divergenze tra le normative interne dei vari Paesi hanno creato nel tempo dubbi circa il corretto trattamento Iva di questo genere di operazioni, nei casi in cui il trasporto non fosse curato né dal primo cedente né dall'ultimo acquirente all'interno della catena. Per far fronte a tali difficoltà interpretative, il Consiglio ha esortato la Commissione a proporre modifiche volte a determinare con maggior chiarezza il corretto regime Iva da applicare alle operazioni in parola;
- al *call-off stock*. Anche in questo caso, le differenti implicazioni derivanti dall'utilizzo di tale tipologia contrattuale tra i diversi Stati membri hanno creato incertezze interpretative nonché differenti oneri amministrativi di gestione, in capo agli operatori economici che si avvalgono dello schema contrattuale in parola nell'esercizio della propria attività. Come si vedrà nel seguito, invero, alcuni Paesi membri, come ad esempio l'Italia, hanno ammesso nelle rispettive legislazioni interne, disposizioni semplificatorie volte a facilitare l'utilizzo di un simile schema contrattuale. Preso atto di tali differenze, il Consiglio ha proposto di approvare modifiche alle attuali norme, finalizzate all'introduzione di un regime normativo uniforme all'interno dell'Unione Europea in relazione ai rapporti inquadrabili nello schema del *call-off stock*;
- alle prove delle cessioni intra-UE. In relazione a detto ultimo ambito di riforma, il Consiglio ha suggerito l'introduzione di nuove disposizioni uniformi per garantire maggiore certezza negli scambi intraunionali in relazione al *set* documentale che gli operatori economici devono conservare al fine di applicare il regime di esenzione.

L'approvazione delle *quick fixes* e le note esplicative della Commissione

A seguito dell'invito del Consiglio di cui al documento contenente le conclusioni dell'8 novembre 2016, la Commissione UE ha presentato le linee di intervento per l'introduzione delle modifiche suggerite, con i documenti COM (2017) 566 Final, mediante il quale sono state delineate le tappe legislative da avviare per effettuare il passaggio graduale al sistema definitivo e COM (2017) 569 Final che contiene la proposta di Direttiva per la modifica della Direttiva 2006/112/CE, volta all'introduzione nella legislazione unionale delle *quick fixes* proposte dal Consiglio UE.

Le modifiche suggerite dalla Commissione mediante la pubblicazione della proposta di Direttiva, sono state successivamente adottate dal Consiglio UE che, in data 4 dicembre 2018, ha approvato:

- la Direttiva UE 2018/1910, che modifica la Direttiva 2006/112/CE;
- il Regolamento UE 2018/1909, che modifica il Regolamento UE 904/2010;
- il Regolamento esecutivo UE 2018/1912, che modifica il Regolamento esecutivo UE 282/2011.

Tutte le disposizioni contenute nei documenti citati troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Tuttavia, mentre per l'entrata in vigore dei Regolamenti di cui sopra non è richiesta alcuna attività di recepimento delle disposizioni ivi contenute da parte dei singoli Stati UE, per l'applicazione della Direttiva 2018/1910, i Legislatori dei Paesi membri sono chiamati ad adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2019 le disposizioni normative interne necessarie per conformare l'ordinamento giu-

ridico nazionale a quanto disposto dalla Direttiva.

A fronte dell'approvazione del pacchetto normativo di cui sopra, la Commissione UE ha pubblicato la bozza delle note esplicative³ contenenti importanti chiarimenti sull'interpretazione delle nuove disposizioni introduttive delle *quick fixes*.

Il documento in parola, inizialmente pubblicato il 9 settembre 2019 è stato recentemente revisionato lo scorso 15 novembre 2019⁴.

Le note esplicative sono state pubblicate, sebbene ancora in bozza, con il fine di aiutare sia gli Stati membri sia gli operatori economici ad applicare le disposizioni sulle *quick fixes* nella maniera più uniforme possibile e costituiscono, inoltre, uno strumento indispensabile per l'interpretazione delle nuove disposizioni normative unionali.

Un altro documento che offre alcuni spunti interpretativi è rappresentato dal *working paper* del Comitato Iva 968/2019.

Con il presente articolo si intende fornire un breve quadro descrittivo delle novità applicabili dal 2020 in tema di *call-off stock*, anche alla luce dei chiarimenti offerti mediante la pubblicazione dei documenti citati.

Nuove regole per il *call-off stock*

Una delle 4 *quick fixes* approvate dal Consiglio UE, riguarda l'approvazione del nuovo regime semplificato applicabile allo schema negoziale del *call-off stock*. La disciplina armonizzata di tale fattispecie contrattuale è stata, invero, introdotta dalla Direttiva 2018/1910 mediante l'inserimento nella Direttiva 2006/112/CE del nuovo articolo 17-*bis*, contenente le nuove disposizioni applicabili dal 2020, nonché attraverso la modifica dell'articolo 243, relativo all'obbligo di tenuta di un apposito registro dei beni sottoposti al nuovo regime e dell'articolo 262 che riguarda gli obblighi comunicativi delle operazioni in parola.

Inoltre, il Regolamento 1912/2018 ha introdotto nel Regolamento 282/2011 il nuovo articolo 54-*bis*, che disciplina le informazioni che devono essere annotate nel registro istituito ai sensi dell'articolo 243 (paragrafo 3) Direttiva 2006/112/CE.

Oltre alle norme citate, per la comprensione delle novità in tema di *call-off stock*, come già accennato, risulta strategica anche la consultazione delle note esplicative, che forniscono una serie di chiarimenti in relazione a diverse possibili casistiche che gli operatori economici potrebbero trovarsi a dover affrontare, nonché del *working paper* n. 968/2019.

Innanzitutto, giova chiarire sin da subito che con il termine *call-off stock* si intende definire lo schema negoziale a efficacia traslativa differita, in base al quale un soggetto passivo spedisce o trasporta beni presso un luogo di stoccaggio a disposizione di un acquirente già individuato in un altro Stato membro, anch'egli soggetto passivo d'imposta, senza tuttavia trasferirne immediatamente la proprietà. La cessione dei beni, invero, avverrà solo nel momento in cui l'acquirente effettuerà il prelievo dei beni da detto luogo. Si tratta del tipico caso in cui le parti si accordano affinché il cedente metta a disposizione dell'acquirente un determinato *stock* di merce, con l'accordo che la proprietà sugli stessi passerà unicamente nel momento in cui l'acquirente preleverà dal magazzino i beni di cui ha necessità, per cederli a soggetti terzi o utilizzarli nel proprio ciclo produttivo⁵.

La fattispecie descritta, a oggi, non risulta regolata in maniera uniforme tra i vari Stati membri. Accade, pertanto, che gli operatori economici si trovino a dover applicare regimi diversi a seconda del Paese in cui effettuano le operazioni descritte. Vi sono infatti alcuni Stati membri, come ad esempio l'Italia, che hanno adottato misure semplificate volte a evitare eccessivi oneri di natura amministrativa per le imprese. Ciò in quanto l'operazione descritta, in base alle disposizioni gene-

³ Cfr. Doc. Group of the Future of VAT, VGF n. 89.

⁴ Cfr. Doc. Group of the Future of VAT, VGF n. 89 REV1.

⁵ La Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti, nel documento "Gli scenari futuri dell'IVA alla luce delle direttive e delle proposte dell'UE", afferma che le nuove disposizioni dovrebbero trovare applicazione anche con riguardo ai rapporti qualificati di *consignment-stock*. Tale figura negoziale si differenzia rispetto a quella del *call-off stock* unicamente per la destinazione finale dei beni oggetto di trasferimento che, nel primo caso, vengono utilizzati nel ciclo produttivo dell'acquirente mentre, nel secondo caso, i beni vengono acquistati per essere rivenduti a soggetti terzi.

rali⁶ che trovano applicazione in mancanza di specifiche disposizioni derogatorie, determina, al momento della spedizione/trasporto, l'effettuazione da parte del soggetto cedente di una operazione di cessione intra-UE (assimilata, in quanto trasferimento di merce propria senza passaggio della proprietà) nello Stato membro di partenza dei beni e, contemporaneamente, di una operazione di acquisto intra-UE (assimilato anch'esso) nello Stato membro di destinazione. Ciò comporta la necessità per il cedente di identificarsi ai fini Iva in detto Stato membro di destinazione e il conseguente obbligo di effettuare tutti gli adempimenti Iva ivi previsti. Nel momento in cui l'acquirente effettua il prelievo dei beni, il venditore identificato nello Stato dell'acquirente dovrà effettuare una cessione interna soggetta alla normativa nazionale (con possibilità di applicazione del meccanismo del *reverse-charge*, qualora detto Paese abbia recepito quanto disposto dall'articolo 194, Direttiva 2006/112/CE).

Come si legge nel 5° considerando della Direttiva 2018/1910, per evitare l'applicazione delle norme generali e di conseguenza l'obbligo per il soggetto cedente di identificarsi in ogni Paese in cui effettua spedizioni in base a contratti di *call-off stock*, l'operazione da qua dovrebbe essere considerata, a certe condizioni, una cessione non imponibile (*rectius*: esente) nello Stato membro di partenza da parte del cedente e un acquisto intra-UE nello Stato membro di arrivo, da parte dell'acquirente. Il nuovo articolo 17-*bis* inserito nella Direttiva 2006/112/CE, dispone infatti che, al momento della spedizione/trasporto non si realizza alcuna cessione, qualora il soggetto passivo effettui il trasferimento di beni a destinazione di un altro Paese UE in ossequio a un contratto di *call-off stock*.

Nel rispetto di tutte le condizioni imposte dalla norma che si vedranno infra, infatti, la cessione avverrà unicamente al momento del trasferimento del diritto di disporre come proprietario nei confronti del soggetto acquirente che, nello schema del *call-off stock*, avviene nel momento in cui l'acquirente effettua il prelievo dei beni dal luogo convenuto (in genere, un magazzino o deposito) per destinarli alla vendita o alla produzione interna⁷. In tale momento, l'operazione di cessione si considera effettuata ai fini Iva, i.e. il cedente effettua una cessione intra-UE nei confronti dell'acquirente.

Nell'ambito di contratti di *call-off stock*, pertanto, l'invio di beni in altro Paese UE senza trasferimento della proprietà non realizza il presupposto per l'effettuazione dell'operazione ai fini Iva (i.e. cessione intracomunitaria assimilata) come, invece, previsto in via generale dall'articolo 17, § 1, Direttiva 2006/112/CE.

Come visto poco sopra, infatti, senza l'approvazione della disposizione derogatoria di cui all'articolo 17-*bis*, Direttiva 2006/112/CE e in mancanza di una specifica norma semplificatoria approvata negli Stati membri coinvolti, la spedizione/trasporto di beni senza che si realizzi il trasferimento del potere di disporre come proprietario a titolo oneroso, comporta la necessità per il fornitore di beni di identificarsi ai fini Iva nello Stato membro di arrivo.

Condizioni per l'applicazione del nuovo regime

Per l'applicazione del nuovo regime semplificato di cui all'articolo 17-*bis*, Direttiva 2006/112/CE è richiesta la sussistenza di una serie di condizioni, la cui mancanza comporta la disapplicazione del regime previsto e il conseguente obbligo per il soggetto fornitore di identificarsi nel Paese membro presso cui spedisce o trasporta i beni.

In particolare, affinché operino le nuove disposizioni in tema di *call-off stock*, è richiesto il rispetto delle seguenti condizioni:

- sia il cedente sia l'acquirente devono essere soggetti passivi;
- il cedente non deve aver stabilito la sede della propria attività economica né possedere una stabile organizzazione nello Stato membro di destinazione dei beni. In relazione a detta condizione, le note esplicative chiariscono che l'eventuale identificazione Iva del cedente nello Stato membro dell'acquirente non inficia l'applicazione della semplificazione di cui all'articolo 17-*bis*, Direttiva 2006/112/CE. Ciò che conta ai fini dell'esclusione è se il cedente ha stabilito la propria

⁶ Cfr. articolo 17, Direttiva 2006/112/CE.

⁷ Cfr. articolo 17-*bis*, § 3, Direttiva 2006/112/CE.

attività o se ha una stabile organizzazione in quello Stato membro.

- le merci devono essere trasportate da uno Stato membro a un altro in previsione del fatto che le stesse saranno vendute in una fase successiva e dopo l'arrivo, a un acquirente designato;
- l'acquirente è identificato ai fini Iva nello Stato membro in cui le merci vengono trasferite. In relazione alla condizione in oggetto, nelle note esplicative viene precisato che è sufficiente che l'acquirente sia identificato nello Stato membro in cui la merce è spedita, non richiedendo la norma che lo stesso sia ivi stabilito.
- l'identità dell'acquirente e il suo numero di identificazione Iva sono noti al fornitore già al momento dell'inizio della spedizione o del trasporto. In altri termini, il futuro acquirente deve essere noto e individuato al momento in cui i beni sono inviati nello Stato membro di destino;
- il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni è tenuto a registrare il loro trasferimento in un apposito registro disciplinato dall'articolo 243, § 3, e inserisce nell'elenco riepilogativo di cui all'articolo 262, § 2, l'identità dell'acquirente e il numero di identificazione Iva attribuitogli dallo Stato membro di destinazione dei beni.

Oltre alle condizioni elencate che devono necessariamente sussistere affinché l'istituto semplificato di cui all'articolo 17-*bis*, Direttiva 2006/112/CE trovi applicazione, sono previsti ulteriori obblighi il cui mancato adempimento, tuttavia, non inficia l'applicazione del regime del *call-off stock*. Si tratta, ad esempio, dell'obbligo in capo all'acquirente di indicare i dati relativi ai beni pervenuti presso il magazzino in un apposito registro⁸.

Per comprendere quali siano i requisiti tassativi per il riconoscimento del regime semplificato, si può far riferimento al § 2.5.6. della bozza delle note esplicative. In tale paragrafo, invero, viene chiarito che sono indispensabili unicamente le condizioni stabilite dall'articolo 17-*bis*, § 2, Direttiva 2006/112/CE. Ogni altro obbligo, sebbene richiesto espressamente dalla normativa, non comporta la disapplicazione del regime, ma unicamente il rischio del riconoscimento di eventuali sanzioni previste dalle normative nazionali.

Termine entro il quale i beni in regime di *call-off stock* devono essere ceduti

L'articolo 17-*bis*, Direttiva 2006/112/CE, al § 4, al fine di dare certezza ai rapporti giuridici e prevenire il rischio di abusi, prevede che i beni trasportati o spediti presso un altro Stato membro devono essere ceduti all'acquirente individuato entro il termine di 12 mesi dalla data dell'arrivo.

Per il conteggio del termine dei 12 mesi, le note esplicative chiariscono che, sebbene non esplicitamente previsto dalla normativa, debba prendersi in considerazione quale *dies a quo*, non il giorno in cui le merci entrano fisicamente nel Paese membro di destinazione, ma quello in cui le stesse arrivano presso il luogo convenuto. Tale soluzione risulta facilitare le parti nel calcolo della scadenza, in quanto le stesse potrebbero non essere a conoscenza della data esatta in cui la merce è entrata nel territorio dello Stato membro di destinazione. Le note esplicative contengono anche brevi cenni sulle modalità di conteggio del termine di 12 mesi nell'ipotesi in cui oggetto dell'accordo di *call-off stock* sia la vendita di prodotti sfusi. In questo caso, sebbene non esplicitamente previsto dalla normativa, si ritiene preferibile adottare il metodo di contabilizzazione *Fifo* (*First In – First Out*) per dimostrare il periodo di permanenza delle merci sotto il regime del *call-off stock*.

In base al § 4 dell'articolo 17-*bis*, Direttiva 2006/112/CE, se la merce inviata in base a un accordo di *call-off stock* non viene venduta all'acquirente designato entro il termine di 12 mesi, il giorno successivo alla scadenza del termine si realizza la cessione intra-UE ai sensi dell'articolo 17, Direttiva 2006/112/CE. Ciò comporta l'obbligo per il fornitore di registrarsi ai fini Iva nel Paese membro di arrivo dei beni.

Sostituzione del soggetto cessionario dei beni

L'articolo 17-*bis*, comma 6, Direttiva 2006/112/CE prevede la possibilità di sostituire l'originario cessionario dei beni spediti sulla base di un accordo di *call-off stock*, con un altro acquirente iden-

⁸ Cfr. articolo 243, § 3, Direttiva 2006/112/CE e articolo 54-*bis*, § 2, Regolamento di esecuzione (UE) 282/2011.

tificato nel medesimo Paese membro UE, senza che ciò determini la cessazione dell'applicazione del regime semplificato.

La disposizione citata, infatti, prevede che, se entro 12 mesi l'originario acquirente viene sostituito (si badi, non a seguito di una cessione) da un altro soggetto passivo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, § 1, Direttiva 2006/112/CE, a condizione che:

- siano soddisfatte tutte le condizioni previste per l'applicazione del regime Iva previsto per il *call-off stock*, e
- il cedente indichi la sostituzione dell'originario cessionario nell'apposito registro di cui all'articolo 243, § 3, Direttiva 2006/112/CE.

Al fine di comprendere meglio le modalità e le condizioni richieste per l'applicazione del comma 6, articolo 17-*bis*, Direttiva 2006/112/CE risulta anche in questo caso utile consultare le note esplicative.

In tale documento, infatti, viene chiarito che, per poter continuare ad applicare il regime Iva del *call-off stock*, è indispensabile che la sostituzione avvenga prima che i beni siano prelevati dal nuovo acquirente.

Inoltre, risulta fondamentale che il nuovo cessionario sia già stato identificato – e pertanto ne sia noto anche il numero di identificazione Iva – nel momento in cui l'accordo contrattuale col primo acquirente cessa e che prima di tale momento sia già stato stipulato apposito contratto di *call-off stock* con il nuovo acquirente.

Nelle note, infine, vengono forniti preziosi chiarimenti anche in relazione al termine di 12 mesi, scaduto il quale tornano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17, § 1, Direttiva 2006/112/CE. Viene, difatti, chiarito che il periodo di 12 mesi non ricomincia nuovamente nel momento della sostituzione.


I 12 mesi previsti dall'articolo 17-*bis*, Direttiva 2006/112/CE, invero, costituiscono il periodo massimo di permanenza dei beni in regime di *call-off stock*, che non viene esteso in caso di sostituzione dell'originario acquirente.

Esempi pratici di applicazione del nuovo regime

Chiarito quanto sopra, nel seguito si riportano alcuni esempi di possibili casistiche pratiche, con la descrizione degli adempimenti che i soggetti passivi dovranno porre in essere al fine di rispettare le nuove disposizioni sul *call-off stock*. I casi che seguono sono presi in considerazione nella bozza delle note esplicative.

ESEMPIO 1

a) Caso generale



Descrizione:

Il caso standard illustrato, riguarda l'ipotesi in cui un cedente (Alfa) identificato in uno Stato membro UE (UE1), spedisce o trasporta beni in base a un accordo di *call-off stock* presso il magazzino di un acquirente designato (Beta), identificato in un diverso Stato membro UE (UE2).

I beni vengono spediti presso il magazzino di Beta nel mese di marzo 2020.

Beta preleva i beni in oggetto per destinarli alla produzione interna o per cederli a un cliente terzo, nel mese di novembre 2020.

Adempimenti:

L'operazione descritta, in presenza di tutte le condizioni elencate precedentemente, rientra tra le fattispecie agevolate in base al nuovo articolo 17-*bis*, Direttiva 2006/112/CE ed è soggetta, di conseguenza, agli adempimenti previsti dalla Direttiva per le operazioni di *call-off stock*.


In particolare, trattasi degli adempimenti di seguito riportati:

- nel mese di marzo 2020, Alfa è tenuta a indicare i beni spediti in UE2 nell'apposito registro istituito ai sensi dell'articolo 243, § 3, Direttiva 2006/112/CE e dell'articolo 54-bis, § 1, Regolamento di esecuzione 282/2011;
- sempre nel mese di marzo 2020 Alfa deve indicare nell'elenco Intrastat il numero identificativo Iva di Beta;
- l'acquirente deve indicare i beni ricevuti in *call-off stock* nell'apposito registro che è tenuto a conservare ai sensi dell'articolo 243, § 3, Direttiva 2006/112/Ce e dell'articolo 54-bis, § 2, Regolamento di esecuzione 282/2011. Nelle note esplicative viene chiarito che, qualora l'acquirente non sia il custode del magazzino, l'indicazione del ricevimento dei beni non deve essere effettuata nel registro tenuto dal cessionario, ma la registrazione deve essere effettuata dal gestore del magazzino nel registro da lui tenuto;
- nel mese di novembre, invece, Alfa realizza l'operazione di cessione intra-UE dei beni e specularmente Beta quella di acquisto intra-UE. Ciò comporta l'insorgere dell'obbligo per Alfa di emettere la relativa fattura di vendita non imponibile ai sensi dell'articolo 138, Direttiva 2006/112/CE e di indicare l'operazione negli elenchi Intrastat (sia i dati dell'acquirente sia l'ammontare soggetto a imposta). Di converso, Beta è tenuta a registrare l'acquisto intra-UE, assolvendo l'imposta mediante inversione contabile.

Sia Alfa sia Beta dovranno effettuare le necessarie scritture nei rispettivi registri tenuti ai sensi dell'articolo 243, Direttiva 2006/112/CE.

ESEMPIO 2

Distruzione o perdita dei beni



Descrizione:

Il caso in oggetto riguarda l'ipotesi in cui un cedente (Alfa) identificato in uno Stato membro UE (UE1), spedisce o trasporta beni in base a un accordo di *call-off stock* presso il magazzino di un acquirente designato (Beta), identificato in un diverso Stato membro UE (UE2).

I beni vengono spediti presso il magazzino di Beta nel mese di marzo 2020.

Nel mese di novembre 2020, Beta preleva parte dei beni in oggetto per destinarli alla produzione interna o per cederli a un cliente terzo. La restante parte dei beni ancora presenti nel magazzino viene distrutta nel mese di dicembre a causa di un evento dovuto a forza maggiore.

Adempimenti:

In relazione agli adempimenti che i soggetti devono eseguire prima della perdita dei beni, si rimanda a quanto già illustrato con riferimento al caso *standard* di cui all'Esempio 1.

Invece, nel momento in cui i beni vengono distrutti, le condizioni per l'applicazione del regime semplificato previsto per il *call-off stock* cessano di esistere. Di conseguenza, troveranno applicazione le disposizioni generali in tema di trasferimento di beni tra Paesi membri, di cui all'articolo 17, § 1, Direttiva 2006/112/CE.

Alla luce di quanto sopra, Alfa, nel mese di dicembre 2020, a seguito della distruzione dei beni in *call-off stock*, è tenuta a identificarsi in UE2, in quanto, venendo meno i requisiti per l'applicazione dell'articolo 17-bis, Direttiva 2006/112/CE tornano applicabili le disposizioni generali.

Inoltre, Alfa è tenuta a:

- registrare l'operazione di cessione intra-UE in UE1. Nelle note viene chiarito che il valore dell'operazione corrisponde al prezzo di acquisto dei beni distrutti o, in mancanza, al costo;
- dichiarare la cessione in parola negli appositi elenchi Intrastat, indicando il proprio numero di

identificazione Iva in UE2;

- registrare l'acquisto intra-UE in UE2 mediante il numero di identificazione Iva in detto Paese;
- effettuare le necessarie annotazioni nel registro di cui all'articolo 243, Direttiva 2006/112/CE e all'articolo 54-bis, § 2, Regolamento di esecuzione 282/2011.

Gestione dei cali, sfridi e deperimento tecnico

Alla luce dei gravi effetti derivanti dalla perdita o furto dei beni in regime di *call-off stock*, come brevemente illustrati poco sopra nell'esempio n. 2, la Commissione ha affrontato il tema della gestione dei cali, sfridi o deperimento tecnico al fine di non dover disconoscere l'applicazione del regime in parola, in caso di perdite di valore non significativo. Tale casistica risulta particolarmente rilevante in quei casi in cui la natura tecnica e merceologica dei beni implichi un naturale calo (si pensi ad esempio a beni naturalmente deperibili o soggetti a naturale evaporazione). Sia nel Working Paper n. 968 che nelle note esplicative, invero, è stato evidenziato che tale regime non dovrebbe venire meno nell'ipotesi di "small losses", che non dovrebbero comportare l'obbligo di identificazione Iva nel Paese di destinazione dei beni. Al fine di valutare l'applicazione del regime di cui all'articolo 17-bis, Direttiva 2006/112/CE risulta quindi fondamentale comprendere cosa debba intendersi per "small losses". A tal riguardo, mutuando alcuni concetti dalla normativa doganale e accise, nelle note esplicative viene chiarito che, con tale definizione si debbano intendere i cali di beni il cui ammontare risulta inferiore al 5% del valore o quantità dei beni complessivamente soggetti al regime del *call-off stock* alla data in cui si è verificata la perdita.

Solo nel caso in cui la perdita risulti maggiore a tale soglia, troveranno applicazione le disposizioni generali di cui all'articolo 17, Direttiva 2006/112/CE.

Magazzino di beni in *call-off stock* e stabile organizzazione

Come visto, le note esplicative hanno confermato che la semplificazione prevista dall'articolo 17-bis, Direttiva 2006/112/CE trova applicazione anche qualora il fornitore sia identificato ai fini Iva nello Stato membro di destinazione delle merci.

La disapplicazione del regime del *call-off stock*, infatti, interviene unicamente laddove il cedente abbia stabilito la propria attività o abbia una stabile organizzazione nello Stato membro di arrivo delle merci e ciò a prescindere dal fatto che quest'ultima non intervenga nella fornitura dei beni oggetto del *call-off stock*.

In aggiunta a quanto sopra, le note esplicative e il citato working paper n. 968 contengono ulteriori chiarimenti in relazione alla possibilità che il magazzino presso cui sono spedite/trasportate le merci in base a un accordo di *call-off stock* possa essere qualificato come stabile organizzazione del fornitore. A tal riguardo, viene chiarito che non dovrebbe essere considerato quale stabile organizzazione del cedente, il magazzino presso il quale vengono inviate le merci, qualora questo sia di proprietà di terzi e gestito da terzi (incluso l'acquirente).

Nel working paper, oltre all'ipotesi di cui sopra, vengono illustrate anche altre casistiche per le quali, invece, si ritiene che il magazzino presso cui vengono inviate le merci possa essere considerato stabile organizzazione del fornitore.

Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:

1. il magazzino è di proprietà del fornitore.

In questo caso si ritiene che il cedente abbia un sufficiente grado di permanenza e un collegamento materiale con il magazzino, tale per cui questo possa venire considerato quale stabile organizzazione, indipendentemente dal fatto che il cedente gestisca lo stesso coi propri mezzi oppure attraverso un soggetto terzo;

2. il magazzino è di proprietà di un soggetto terzo che ha stipulato con il fornitore un contratto di locazione.

In questo caso il fornitore non è il proprietario del magazzino ma stipula con il proprietario dello stesso un contratto di locazione. Tuttavia, nonostante manchi in questo caso la proprietà sul magazzino sito nello Stato membro di destinazione dei beni, si ritiene che il fornitore abbia comunque

La nuova Erp Digital Architecture

TeamSystem Enterprise è la nuova soluzione ERP di TeamSystem costruita sulle esigenze dell'impresa digitale. Una esperienza d'uso fluida, incentrata sul valore dei dati e sull'accesso rapido ai programmi, con tanti strumenti utili per recuperare efficienza e collaborare dentro e fuori l'azienda.

Grazie alla piattaforma TeamSystem Digital, il rapporto dell'azienda con le istituzioni è semplice e immediato, portando benefici ed efficienza alla rete clienti-fornitori.

Per maggiori informazioni:

www.teamsystem.com/enterprise

in tale Paese un sufficiente grado di permanenza e una struttura adeguata in termini di risorse umane e tecniche, tale per cui si possa configurare una stabile organizzazione. Tale conclusione permane anche qualora il fornitore conceda in sub-locazione il magazzino, pur conservando la facoltà di stoccare i propri beni oppure affidi a terzi la gestione dello stesso.

Riferimenti normativi

Direttiva UE 2018/1910

articoli 17 e 17-*bis*, Direttiva 2006/112/CE